



**Comitato europeo
delle regioni**

REGOLAMENTO n. 20/2020

del 9 ottobre 2020

che modifica il regolamento n. 8/2017, del 9 ottobre 2017, concernente il rimborso delle spese di trasporto e il pagamento delle indennità forfettarie di viaggio e di riunione dei membri e dei supplenti del Comitato europeo delle regioni e il regolamento n. 2/2018 concernente il rimborso delle spese di trasporto e il pagamento delle indennità forfettarie di viaggio e di riunione degli esperti per i relatori e degli oratori che partecipano alle attività del Comitato europeo delle regioni

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,

- VISTO** il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare gli articoli 305, 306 e 307,
- VISTO** il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012¹;
- VISTO** il Regolamento interno del Comitato europeo delle regioni, e in particolare gli articoli 37, 39, 40, 63 e 71;
- VISTA** la propria decisione n. 0014/2018, relativa alle norme finanziarie interne sull'esecuzione della sezione "Comitato delle regioni" del bilancio generale dell'Unione europea;

¹ [GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.](#)

VISTO

il regolamento n. 8/2017 dell'Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni, del 9 ottobre 2017, concernente il rimborso delle spese di trasporto e il pagamento delle indennità forfettarie di viaggio e di riunione dei membri e dei supplenti del Comitato europeo delle regioni;

VISTO

Il regolamento n. 2/2018 dell'Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni, del 30 gennaio 2018, concernente il rimborso delle spese di trasporto e il pagamento delle indennità forfettarie di viaggio e di riunione degli esperti per i relatori e degli oratori che partecipano alle attività del Comitato europeo delle regioni.

CONSIDERATO CHE:

- (1) la crisi della Covid-19 ha avuto un impatto sul funzionamento del Comitato europeo delle regioni, in particolare per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle sue riunioni e i mezzi di trasporto che possono essere utilizzati dai membri, dai supplenti debitamente designati, dagli esperti dei relatori e dagli oratori per raggiungere i locali del CdR;
- (2) alla luce del diffuso aumento dell'uso di automobili private anziché del trasporto pubblico, è opportuno rivedere l'attuale sistema di rimborso, che è sfavorevole ai viaggi in automobile privata per una distanza di andata e ritorno superiore a 2 000 km;
- (3) è opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti n. 8/2017 e n. 2/2018,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 8/2017 è così modificato:

- all'articolo 3, il paragrafo 3.2 è sostituito dal seguente:

"3.2. Viaggio in automobile

In caso di viaggio in automobile, il membro cui si applica il presente regolamento viene rimborsato sulla base di una tariffa chilometrica forfettaria. Tale tariffa viene fissata con decisione dell'Ufficio di presidenza.

La distanza in chilometri tra il luogo di riunione e il domicilio ufficiale dichiarato viene stabilita dall'amministrazione con l'ausilio di un programma informatico.

Ogni richiesta di rimborso delle spese di trasporto per un viaggio in automobile di lunghezza complessiva (andata e ritorno) superiore a 1 000 km deve essere corredata di documenti giustificativi sia per il viaggio di andata che per il viaggio di ritorno.

Se due o più persone cui si applica il presente regolamento viaggiano nella stessa automobile, quella responsabile del veicolo ha diritto al suddetto rimborso con una maggiorazione del 20 % per ciascuna delle persone che viaggiano con lei, a condizione che ne indichi il nome nella sua richiesta di rimborso. Le persone ivi indicate perdono allora ogni diritto al rimborso delle spese di trasporto per la parte di viaggio corrispondente.

I membri che effettuano il viaggio con la loro automobile privata rimangono interamente responsabili di qualsiasi danno accidentale al loro veicolo o causato dal loro veicolo a terzi".

Articolo 2

Il regolamento n. 2/2018 è così modificato:

- all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

‘2. Viaggio in automobile

In caso di viaggio in automobile, l'esperto/oratore cui si applica il presente regolamento viene rimborsato sulla base di una tariffa chilometrica forfettaria. Tale tariffa viene fissata con decisione dell'Ufficio di presidenza.

La distanza in chilometri tra il luogo di riunione e il domicilio ufficiale dichiarato viene stabilita dall'amministrazione con l'ausilio di un programma informatico.

Ogni richiesta di rimborso delle spese di trasporto per un viaggio in automobile di lunghezza complessiva (andata e ritorno) superiore a 1 000 km deve essere corredata di documenti giustificativi sia per il viaggio di andata che per il viaggio di ritorno.

Se due o più persone debitamente invitate a partecipare a una riunione o a un'altra attività del CdR utilizzano la stessa automobile, la persona responsabile del veicolo ha diritto al suddetto rimborso con una maggiorazione del 20 % per ciascuna delle persone che viaggiano con lei, a condizione che ne indichi il nome nella sua richiesta di rimborso. Le persone aggiuntive indicate nella richiesta di rimborso perdono allora ogni diritto al rimborso delle spese di trasporto per la parte di viaggio corrispondente.

Gli esperti/oratori che effettuano il viaggio con la loro automobile privata rimangono interamente responsabili di qualsiasi danno accidentale al loro veicolo o causato dal loro veicolo a terzi".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2020

Per l'Ufficio di presidenza del Comitato europeo delle regioni

firmato

Apostolos TZITZIKOSTAS

Presidente
